



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 38/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della Giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 01/08/2024 al n. **20866 C** del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal **Sig. OMISSIS**, assistito e difeso dall' **Avv. Ezio Bonanni** (c.f. **BNNZEI68H20H501I**), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Latina Via Cairoli n. 10. Ai fini delle comunicazioni e notificazioni indica: PEC: eziobonanni@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (Ex INPDAP)**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, nonché

- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)**, in persona del Dirigente/Direttore *pro tempore*, sede di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

Visto il Codice di Giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, il ricorrente ha riferito di aver prestato servizio presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di **OMISSIS (OMISSIS)** dal 18.01.1977 al 15.09.2002 e presso il Comando Locale di Polizia Municipale del Comune di **OMISSIS** dal 16.09.2002 sino al 30.06.2010, con contratto a tempo indeterminato e mansioni di vigilanza stradale e grado di Maresciallo maggiore, operando così in particolari condizioni operative e ambientali.

Il ricorrente, dal 16.09.2002, data di incorporamento presso il Corpo di Polizia Municipale di **OMISSIS** a seguito di mobilità volontaria, fino al 09.11.2002, ha riferito di aver prestato servizio presso il Reparto Mobile/Viabilità con compiti di vigilanza stradale; dal 10.11.2002 al 04.04.2004, ha riferito di aver prestato servizio presso il Nucleo di P.M. di Palazzo di Città; dal 05.04.2004 al 30.06.2010 (data di pensionamento) ha riferito di aver prestato servizio presso il Reparto Mobile/Viabilità con compiti e funzioni di vigilanza stradale, con servizi espletati in orari antimeridiane, pomeridiane e notturne, appiedato, a bordo di veicoli in qualità di conducente o trasportato, a bordo di autogru.

Il Sig. **OMISSIS**, a causa ed in ragione del servizio prestato, espletato in condizioni stressanti e di forte fatica, per l'intero periodo di servizio, nel corso del servizio prestato presso il Comando Locale di Polizia Municipale del Comune di **OMISSIS** (18.01.1977 al 15.09.2002), che quello successivo, presso il comando di Polizia Locale del Comune di **OMISSIS** (16.09.2002 al 31.07.2010), ha sostenuto di aver

contratto diverse infermità, tra cui, cardiopatia ischemico-ipertensiva; PTCA primaria più stent, medicato su iva per stemi anteriore; pseudoaneurisma arteria femorale destra, in sede di puntura; stenosi critica residua su cdx, caso di specie acclusa, dislipidemia mista.

Il ricorrente, in data 24.05.2010 e in data 04.05.2011, ha chiesto al Comune di **OMISSIS** il riconoscimento della causa di servizio con contestuale richiesta di concessione dell'equo indennizzo e del beneficio della pensione privilegiata.

La commissione di verifica di **OMISSIS** con verbale n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2012, giudicò il Sig. **OMISSIS** idoneo alla qualifica professionale di appartenenza alla data di collocamento a riposo 01.07.2010, ed inoltre, ai fini della pensione privilegiata, ascriveva le infermità riconosciute alla Cat. 5 Tab. A, mentre il comitato di verifica delle cause di servizio, con atto **OMISSIS**, deliberava di “*non riconoscere la dipendenza della causa di servizio delle infermità richieste*”, come risulta dall'atto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di **OMISSIS** Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria del 18.05.2022.

Gli atti di diniego dell'Amministrazione in sede amministrativa la quale aveva negato il riconoscimento della causa di servizio sono stati impugnati innanzi il Tribunale di **OMISSIS** in funzione di Magistratura del Lavoro (RG **OMISSIS**/2018), il quale a seguito di istruttoria e accertamento medico legale ha statuito di “*Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiara[re] la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente, e dunque la spettanza allo stesso dell'equo indennizzo, ex DPR 3/57 e 686/57, condannando il Comune convenuto a corrispondere l'equo indennizzo nella misura corrispondente alla cat. 5 della Tab. A. allegata al DPR 834/81 ...*”

Il Tribunale di **OMISSIS**, sez. lav., nell'ambito del giudizio, disponeva accertamento medico legale, con nomina del Dott. **OMISSIS**, il quale accertava

che la situazione lavorativa del ricorrente aveva avuto il ruolo di concausa efficiente e determinante della patologia da cui il ricorrente risultava affetto, con menomazione ascrivibile alla Cat. 5 Tab. A. allegata al DPR n. 834/81.

Il ricorrente, a seguito del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, con sentenza n. 4180/2019, pubbl. in data 09.12.2019, del Tribunale di **OMISSIS**, sez. lav., in data **OMISSIS**/2022, ha presentato domanda all'INPS ai fini della costituzione e liquidazione della pensione privilegiata.

In data **OMISSIS**/2023, l'INPS ha rigettato la domanda, con nota di determina n. **OMISSIS** nelle cui note testualmente *“la richiesta di pensione privilegiata in data **OMISSIS**/2022 non è accoglibile perché intempestiva, in quanto presentata oltre la scadenza del termine perentorio quinquennale, dalla data in cui si è manifestata la menomazione dell'integrità fisica prevista dall'art. 14 L. 274/1991 – Sent. Corte costituzionale n. 323 del 30.07-01.08.2008; essendo il ricorrente collocato in quiescenza in data **OMISSIS**/2010 per dimissioni volontarie”*.

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dell'INPS di **OMISSIS**, con ricorso amministrativo del 23.03.2023, evidenziando di aver presentato domanda di pensione privilegiata di inabilità a seguito del riconoscimento giudiziale del Tribunale di **OMISSIS**, sez. lav., sent. n. 4180/2019, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nei confronti del Comune di **OMISSIS** (il quale con determina n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2013 aveva escluso l'ascrivibilità delle infermità a causa di servizio) ed evidenziava la tempestività della richiesta, presentata entro il termine quinquennale, avendo il ricorrente presentato personalmente domanda (ai fini della pensione di privilegio) in data **OMISSIS**/2010 e ancora in data **OMISSIS**/2011 – **OMISSIS**/2011, nell'imminenza della manifestazione della menomazione dell'integrità fisica per il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, come risulta dalla stessa

sentenza, passata in giudicato del Tribunale di **OMISSIS** -Sez. Lav.

Il ricorrente, a seguito della sentenza del Tribunale di **OMISSIS**, sez. lav., pubblicata il 09.12.2019, ha riferito di aver presentato domanda di pensione privilegiata all'INPS territorialmente competente, in data **OMISSIS**/2022, quindi, comunque entro i 5 anni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto, ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata, di cui si chiede la relativa declaratoria giudiziale.

Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla prestazione della pensione privilegiata ordinaria; e per gli effetti condannare l'INPS alla costituzione e liquidazione della pensione privilegiata in suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del DPR 1092/1973, con decorrenza 24.05.2010, ovvero dal pensionamento, ovvero dal diverso di accertato e ritenuto in corso di causa, con condanna dell'INPS alla costituzione e liquidazione del trattamento pensionistico mensile, con tutti i ratei medio maturati di pensione privilegiata, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Ha chiesto che su tutte le somme dovute siano liquidati gli interessi legali, a partire dal 121° giorno, e poi con decorrenza dalla maturazione di ogni singola somma a titolo di differenze. In subordine, ha chiesto di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale (capo f.1 e h.1), e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata (capo f.2 e h. della parte in diritto), e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (capo f.3 e h. del diritto della parte in diritto);

2. con memoria difensiva del 10 gennaio 2025, si è costituito in giudizio l'Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che ha, preliminarmente, eccepito il difetto di

giurisdizione della Corte dei conti. Ha sostenuto che il giudice contabile non ha giurisdizione sulla materia, poiché la Polizia Municipale, a cui apparteneva il ricorrente **OMISSIS** non è considerata una forza di polizia ai sensi della legge n. 121/1981. Pertanto, la domanda di pensione privilegiata dovrebbe essere presentata davanti al Tribunale ordinario.

Ha ulteriormente rilevato l'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata. La domanda di pensione privilegiata sarebbe inammissibile perché presentata oltre il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione dal servizio, come previsto dall'art. 14 della Legge n. 274/1991. Il ricorrente **OMISSIS** sarebbe cessato dal servizio il **OMISSIS** 2010, mentre la domanda è stata presentata il **OMISSIS** /2022. Inoltre, la pensione privilegiata ordinaria è stata abrogata dal d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, per il personale civile, tra cui rientrerebbe il **OMISSIS**. Ha sostenuto la sussistenza di un giudicato negativo sulla fattispecie. Infatti, sulla materia concernente la spettanza del trattamento pensionistico privilegiato si sarebbe formato il giudicato negativo con la sentenza della Corte dei conti – Sezione Puglia nr. 551/2017, non appellata e passata in autorità di cosa giudicata il 15 gennaio 2019.

Nel merito, l'INPS ha eccepito l'infondatezza della domanda. La pensione privilegiata spetterebbe al militare in congedo che abbia riportato in servizio una menomazione ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A, annessa alla L. 834/1981, in rapporto di causa o concausa con il servizio. Il ricorrente **OMISSIS**, essendo appartenente alla Polizia Municipale, non rientrerebbe tra i beneficiari della pensione privilegiata.

Ha chiesto, pertanto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; in subordine di rigettare il ricorso per inammissibilità della domanda, presentata

dopo l'abrogazione della pensione privilegiata per il personale civile e oltre il termine perentorio di cinque anni; in ulteriore subordine, di rigettare il ricorso nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto;

3. con ulteriori memorie del 10 gennaio 2025, il ricorrente , a mezzo del proprio difensore, ha chiesto di dichiarare la contumacia dell'INPS a causa della mancata costituzione dell'Istituto.

In caso di ritenuta nullità della notificazione dell'atto, ha chiesto un termine per la rinnovazione. Inoltre, ha insistito per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate, tra cui: a) di ordinare l'esibizione a carico dell'INPS dei documenti relativi alla posizione contributiva di **OMISSIS**; b) di ordinare l'esibizione a carico del Comune di **OMISSIS** e dei Comandi della Polizia Municipale di **OMISSIS** e **OMISSIS** dei documenti relativi al servizio prestato dal **OMISSIS** e c) di disporre una CTU contabile per la verifica contabile della posizione contributiva e pensionistica di **OMISSIS**.

Nel merito ha chiesto di dichiarare il giudicato formale e sostanziale di riconoscimento della causa di servizio e la tempestività della domanda di causa di servizio e pensione privilegiata, nonostante l'abrogazione della pensione privilegiata ex DL 201/2011. Inoltre, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione privilegiata ordinaria e di condannare l'INPS alla costituzione e liquidazione della pensione privilegiata con decorrenza dal **OMISSIS**/2010, ovvero dal pensionamento, o da altra data accertata in corso di causa. Ha chiesto, inoltre, la liquidazione del trattamento pensionistico mensile, con tutti i ratei maturati di pensione privilegiata, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine nel caso in cui la Corte dei conti accolga le argomentazioni dell'INPS, ha chiesto di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale con una richiesta di

	disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria e/o	
	di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per	
	valutare la conformità della normativa italiana con quella comunitaria;	
	4. Nell’udienza del 18 marzo 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza sig.ra	
	Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così	
	ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo	
	dell’Avv. Aloisi Francesca, su delega dell’avv. Bonanni, che ha insistito in via	
	principale, per l’accoglimento del ricorso, l’Avv. Capannolo, per l’INPS, che si è	
	riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendone il	
	rigetto;	
	la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La rituale costituzione dell’Istituto previdenziale nell’odierno giudizio non	
	consente di aderire alla richiesta del ricorrente di dichiararne la sua contumacia.	
	2. Nel merito, il ricorso si rivela immeritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 6	
	D.L. 201/2011, come correttamente indicato dall’INPS nella nota oggetto	
	d’impugnazione.	
	Questo, per le ragioni di seguito esposte.	
	L’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22	
	dicembre 2011, n. 214, ha previsto che “[...] sono abrogati gli istituti [...] della	
	pensione privilegiata [...] La disposizione [...] non si applica, inoltre, ai	
	procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai	
	procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di	
	presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per	
	- pag. 8 di 19 -	

eventi occorsi prima della predetta data”.

In merito al regime transitorio dell’abrogazione della pensione privilegiata (salvo le eccezioni previste per alcune categorie di pubblici dipendenti), il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 32934 del 6 agosto 2012, ha ritenuto che il legislatore abbia fatti salvi i procedimenti avviati entro il quinquennio successivo alla cessazione, subordinatamente alla circostanza che siano riferiti a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute entro la data di entrata in vigore della normativa.

Inoltre, come correttamente posto in risalto dall’Ufficio Avvocatura INPS, l’art. 6, D.L. n. 201/2011 citato ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti di tutto il pubblico impiego con l'eccezione del solo personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, in cui non sono inclusi i componenti della polizia locale, ovvero i vigili urbani, quale era l’odierno ricorrente; con la conseguenza che l’abrogazione in questione si applica senz’altro al caso di specie.

Nel caso sottoposto all’esame di questo giudice, la domanda di pensione privilegiata è stata presentata dal **OMISSIS** il **OMISSIS** /2022, ossia quando la pensione privilegiata era stata già abrogata per il personale “civile” e, comunque, da considerare anche domanda presentata oltre i termini perentori di scadenza e perciò intempestiva, perché presentata oltre la scadenza del termine perentorio quinquennale dalla data cessazione dal servizio prevista dall’art. 14 della Legge 274/1991, ovvero dal giorno in cui si è manifestata la menomazione dell’ integrità psico/fisica (Sentenza Corte costituzionale n. 323 del 30 luglio /1° agosto 2008).

In tale ultima sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del d.p.r. n. 1092 del 29 dicembre 1973, (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Pertanto, dubbi non sussistono sul fatto che, relativamente al regime transitorio dell'abrogazione della pensione privilegiata, il legislatore ha fatto salvi solo i procedimenti avviati entro il quinquennio successivo alla cessazione, subordinatamente alla circostanza che siano riferiti a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute entro la data di entrata in vigore della normativa, oppure entro il termine quinquennale di decadenza decorrente dalla manifestazione della malattia stessa.

Il sig. **OMISSIS** risulta cessato il **OMISSIS** /2010 per dimissioni volontarie, le patologie sono state diagnosticate a maggio 2010, mentre la domanda di Pensione Privilegiata risulta presentata il **OMISSIS** /2022.

Non è meritevole di accoglimento l'argomentazione del ricorrente che sostiene che, già in data **OMISSIS**/2010, ha sollecitato il Comune di **OMISSIS** per il riconoscimento della causa di servizio con contestuale richiesta di concessione del beneficio della pensione privilegiata.

L'esame della suddetta nota evidenzia che la stessa risulta essere stata presentata, in costanza del servizio, dal momento che la cessazione dello stesso è avvenuta il **OMISSIS** /2010, al fine del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da

causa di servizio e dell'equo indennizzo, come da d.p.r. n. 461 del 29.10.2001.

Non a caso, il Tribunale di **OMISSIS** , in funzione di Magistratura del Lavoro (RG **OMISSIS** /2018), a seguito di istruttoria e accertamento medico legale, ha statuito di “*Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiara[re] la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente, e dunque la spettanza allo stesso dell'equo indennizzo, ex d.p.r. 3/57 e 686/57, condannando il Comune convenuto a corrispondere l'equo indennizzo nella misura corrispondente alla cat. 5 della Tab. A. allegata al d.p.r. 834/81 ...*”.

Pertanto, non assume rilievo la considerazione di parte ricorrente che vuole attribuire rilievo di giudicato esterno alla sentenza del Tribunale di **OMISSIS** circa la tempestività della domanda della pensione privilegiata e l'accertamento delle infermità del ricorrente con la causa di servizio. Tale rilevanza non è individuabile nel caso di specie in quanto il procedimento esaminato dal giudice del lavoro era relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, al di là della dipendenza della causa di servizio che costituisce un presupposto necessario sia per l'equo indennizzo che per la pensione privilegiata.

In altri termini, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è il presupposto sia del diritto all'equo indennizzo, sia del diritto alla pensione privilegiata, ma la controversia sull'equo indennizzo è devoluta al Giudice del rapporto di lavoro, mentre quella sul diritto alla pensione privilegiata è devoluta al Giudice delle pensioni. Per tale motivo, per stabilire quale sia il Giudice dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta non può prescindere dall'assetto di interessi manifestati oggettivamente sul piano sostanziale (cfr. Sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 27/2020).

Innanzitutto, si condivide qui l'affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale «è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda

di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato» (cass. Sez. U., ord. n. 4325/2014).

Ma nel caso di specie appare chiaro che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio viene in rilievo nella controversia quale presupposto della concessione dell'equo indennizzo, come da domande in via amministrativa del ricorrente e conseguente provvedimento di diniego dell'amministrazione, avverso il quale si è agito in riforma.

Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte «l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al Giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (cassazione civile, Sez. U., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010)» (Sez. Sicilia n. 892/2016).

L'equo indennizzo rappresenta un ristoro strettamente attinente al rapporto di pubblico impiego e le questioni di natura giudiziale che lo riguardano sono attribuite alla competenza esclusiva del Giudice del lavoro territorialmente competente. Infatti, l'art. 68 del d.p.r. n. 3/1957 riconosce al pubblico dipendente il diritto ad ottenere dall'amministrazione la corresponsione di una somma di danaro una tantum, quale indennizzo per infermità fisica contratta per causa di servizio, ovvero il cosiddetto equo indennizzo. Ne consegue che, concernendo un diritto patrimoniale sorto in costanza di attività lavorativa, le controversie relative all'equo indennizzo ricadono nella cognizione del giudice del lavoro, come è avvenuto nel caso di specie; del pari, non può negarsi la sussistenza di analogia con l'istituto della pensione privilegiata rientrante nella cognizione di questo giudice

perché in entrambi i casi la legge richiede l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento invalidante e il servizio prestato. Esistono, tuttavia, talune differenze che giustificano il riparto di giurisdizione. Infatti, mentre la pensione ordinaria privilegiata assume lo scopo di garantire al pubblico dipendente la retribuzione a questi spettante, se l'attività lavorativa non si fosse interrotta a causa della sopravvenuta infermità, l'equo indennizzo si pone, al contrario, quale mero ristoro del pregiudizio fisico subito in conseguenza dell'attività di servizio; inoltre, la concessione dell'equo indennizzo non produce la cessazione dal servizio per infermità fisica come invece accade di regola nell'ipotesi di pensione ordinaria privilegiata.

Pertanto, l'asserita rilevanza che avrebbe la sentenza del Tribunale di **OMISSIS** sull'accertamento della causa di servizio non può sussistere nei termini della tempestività della presentazione della domanda della pensione privilegiata.

La domanda di pensione di privilegio, infatti, può essere presentata all'INPS attraverso due modalità: a) avvio d'ufficio nel caso di cessazione del servizio per inabilità assoluta e permanente riconosciuta al dipendente per causa di servizio e b) avvio su domanda nel caso di inabilità non ancora riconosciuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Orbene, dal momento che le richieste indirizzate esclusivamente al Comune di **OMISSIS**, datate **OMISSIS/2010** e **OMISSIS/2011**, erano funzionali al riconoscimento della causa di servizio con contestuale richiesta di concessione dell'equo indennizzo, atteso infatti che al diniego del comitato di verifica delle cause di servizio disposto con atto n. **OMISSIS /12** il ricorrente ha poi adito il giudice ordinario per il suo accertamento e il riconoscimento dell'equo indennizzo, la domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata è stata presentata per

la prima volta il **OMISSIS** /2022. Concordemente a quanto sostenuto dall'Istituto previdenziale, questo giudice ritiene che la stessa sia stata intempestiva, in quanto presentata, oltre la scadenza del termine perentorio quinquennale dalla data in cui si è manifestata la menomazione dell'integrità fisica prevista dall'art.14 legge n. 274/1991 – Sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 30luglio/1° agosto 2008, essendo stato il ricorrente collocato in quiescenza in data **OMISSIS** /2010 per dimissioni volontarie.

Consegue da quanto sopra che la domanda del ricorrente non è accoglibile sia perché presentata tardivamente rispetto al pensionamento, sia perché, anche a volerla considerarla tempestiva, aderendo alla ricostruzione del ricorrente, in quanto inoltrata nel rispetto del termine di 5 anni, dalla manifestazione dell'infermità, e comunque entro i 5 anni dal riconoscimento della causa di servizio, secondo una lettura della sentenza della Corte Costituzione n. 323 del 30.07-01.08.2008, che , come ampiamente esposto, questo giudice non condivide per le considerazioni sopra riportate, è inammissibile perché tale prestazione è stata abrogata per il personale civile dalla l. n. 214/2011, come è da considerare il **OMISSIS**.

Inoltre, la domanda è inammissibile in quanto sulla materia concernente la spettanza del trattamento pensionistico privilegiato si è formato il giudicato negativo di cui alla sentenza della Corte dei conti – Sezione Puglia n. 551/2017, non appellata e passata in autorità di cosa giudicata il 15/01/2019.

In ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme interne in contrasto con le norme comunitarie a tutela delle vittime di servizio, sollevata dal ricorrente, sotto diversi profili, occorre rilevare che la Suprema Corte ha stabilito che l'abolizione della pensione di privilegio deve ritenersi costituzionalmente

legittima.

E' stato, infatti, il giudice contabile a prospettare elementi di incostituzionalità su tale abrogazione posto che la disposizione censurata, nel salvaguardare la pensione privilegiata ordinaria per i soli appartenenti ai comparti sicurezza, avrebbe determinato un'irragionevole disparità di trattamento per la generalità dei dipendenti pubblici che, pur «in presenza della stessa infermità», non possono più accedere a tale beneficio, ed ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale circa l'articolo 6 del d.l. 201/2011.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2 febbraio 2018, ha dichiarato la legittimità dell'abolizione della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici "civili" operata dall'art.6 del d.l. n. 201, 6 dicembre 2011, (cd. Riforma Fornero).

L'istituto della pensione privilegiata, infatti, continua a trovare applicazione soltanto «nei confronti del personale appartenente ai Comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico» e «ai procedimenti in corso al 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».

La Corte costituzionale ha affermato che il regime speciale apprestato dal legislatore "rispecchia la peculiarità dei Comparti Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori".

Pertanto, in presenza di situazioni diverse, il giudice delle Leggi avrebbe operato

oculatamente ed ha ritenuto costituzionalmente legittima la disposizione di cui
 all'articolo 6 della legge 201/2011. Si legge, infatti che “..... La pensione
 privilegiata, che si atteggia come «una sorta di “riparazione”» per il danno alla
 persona riconducibile al servizio prestato (sentenze n. 241 del 2016, punto 6.1. del
 Considerato in diritto, e n. 43 del 2015, punto 4. del Considerato in diritto), è «un
 istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò
 presuppone la cessazione del rapporto d'impiego» (sentenza n. 428 del 1993, punto
 2. del Considerato in diritto). L'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011 ha accentuato i
 caratteri di specialità di tale trattamento di quiescenza, delimitando la platea dei
 beneficiari rispetto alla formulazione originaria, che includeva i dipendenti statali
 e i militari (articoli da 64 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29
 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»). La disciplina
 della pensione privilegiata, contraddistinta da una spiccata specialità sul versante
 oggettivo e soggettivo, non può assurgere a *tertium comparationis*, idoneo a
 giustificare l'estensione della normativa derogatoria a tutti i dipendenti pubblici. Il
 regime speciale apprestato dal legislatore rispecchia la peculiarità dei comparti
 difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo
 caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più
 elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti
 indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro
 gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori. Le situazioni
 poste a raffronto non si prestano, pertanto, a una valutazione comparativa, che
 imponga l'estensione della disciplina derogatoria a tutti i dipendenti pubblici.
 Alla luce delle suddette autorevoli considerazioni, i sollevati profili di illegittimità

costituzionale e di contrasto con la normativa comunitaria sotto il profilo di una sussistente discriminazione nei confronti del ricorrente rispetto ad altri dipendenti vittime di servizio, si appalesa infondata atteso che il supremo giudice delle Leggi ha già affermato che “... L’eliminazione della pensione privilegiata, attuata nell’ambito di un graduale disegno di armonizzazione, non contrasta, pertanto, sotto il profilo dedotto dal rimettente, con il generale canone di ragionevolezza, che si configura come «principio di sistema», chiamato a orientare le scelte del legislatore in materia previdenziale (sentenza n. 250 del 2017, punto 6.5.1. del Considerato in diritto).”.

In egual modo infondata si appalesa l’eccezione di illegittimità costituzionale di eventuali norme interne, tra le quali l’art. 169 del d.p.r. 1092/73, se e nella misura in cui ledono il diritto del ricorrente tutelato, ex art. 38 Cost. A questo riguardo merita di essere ricordato che è stata la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con ordinanza del 5 aprile 2007, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa[ceva] decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», per violazione dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Sulla questione, pertanto, si è già pronunciato il giudice delle Leggi, con la sentenza n.323/2008, che ha stabilito che “ L’odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla considerazione che l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il *dies a quo* del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia,

comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l'insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine. Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l'esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione all'amianto. Risulta, pertanto, evidente che, quando l'infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza denunciata dal giudice rimettente”

Non vi sono dubbi, pertanto, che la Corte costituzionale con tale interpretazione abbia adeguatamente considerato tutte quelle situazioni nelle quali l'infermità si manifesti successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio e sulla base di una loro assoluta protezione abbia voluto tutelare con questa interpretazione tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di servizio e del dovere. Si ritiene, infatti, che il supremo giudice delle leggi, con tale interpretazione abbia volutamente considerare e tutelare tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di servizio e del

dovere, coniugando la ratio dell'istituto della pensione privilegiata e tutte quelle

situazioni nelle quali l'infermità si manifesta successivamente al decorso

quinquennale della cessazione del servizio.

Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione od eccezione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso appare privo di giuridico

fondamento e va respinto.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4°, C.G.C., le spese da rifondere dalla parte

soccombente all'INPS, regolarmente costituito, vengono equitativamente

determinate in € 250,00.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria

eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

RESPINGE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a

favore dell'INPS che si liquidano nell'importo di €. 250,00.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Depositata in segreteria il 27/03/2025.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)